

N. R.G. 200225/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Vitale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **200225/2010** promossa da:

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VENETTONI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. VENETTONI ROBERTO

ATTORE/I

contro

BEYFIN SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BAIANI DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BAIANI DOMENICO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si danno per riportati e trascritti nella presente sede gli atti introduttivi di lite poiché già noti alle parti e si dà atto che l'attore Comune di Cantalupo in Sabina ha concluso in citazione chiedendo al Tribunale adito di volere: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare risolti per fatto e colpa della convenuta i contratti di fornitura nn. 969 del 4.6.1999 e 979 del 2.10.2000 con ogni conseguente statuizione, anche per le spese di lite;

che la convenuta Beyfin spa nella comparsa di costituzione e risposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito di volere, contariis reciectis, in via preliminare nel rito accertare e dichiarare la irritualità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda attrice stante l'esistenza e la vigenza della clausola compromissoria e conseguentemente respingere la domanda attorea per i motivi di cui in premessa; in via preliminare nel rito accertare e dichiarare l'irritualità e/o nullità dell'atto introduttivo in quanto totalmente carente dell'invito a costituirsi e delle decadenze previste dall'art. 38 c.p.c. e conseguentemente respingere la domanda; in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare che per i fatti di cui è causa è pendente altro giudizio innanzi al medesimo Tribunale adito e conseguentemente in ossequio al principio del ne bis in idem respingere la domanda attrice ed accertare e dichiarare la irritualità della domanda svolta dall'attrice stante la genericità e la indeterminatezza e conseguentemente respingerla; preliminarmente accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione del



diritto fatto valere da parte attrice e conseguentemente respingere la domanda attorea pe i motivi di cui in premessa, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della domanda attrice e conseguentemente respingerla per i motivi di cui in premessa. Con vittoria delle spese di lite; che, sanata la nullità dell'atto di citazione originariamente notificato alla convenuta mediante rinnovo, ad opera dell'attore, della notifica del medesimo atto emendato dalle omissioni ex adverso rilevate anche in ordine al contenuto dell'art. 38 c.p.c.; concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice ha riservato la decisione sulle eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalla Beyfin spa

^^^^^^^^^^^^^^^^

Premesso quanto sopra, in ordine alle eccezioni pregiudiziali e/o preliminari sollevate dalla società convenuta nonché tenuto conto delle difese formulate dalle parti, osserva il giudicante che:

1. È infondata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla Beyfin spa. Se è vero che tale società ha sede legale nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Firenze (quest'ultimo ritenuto competente nel caso di specie), si rileva tuttavia che la domanda è stata ritualmente proposta dal Comune attoreo presso il Tribunale di Rieti e ciò sulla base dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. – i contratti allegati per cui è causa risultando sottoscritti tra le parti presso la casa Comunale in Cantalupo in Sabina (tale Comune ricade giustappunto nella circoscrizione territoriale del Tribunale adito) nonché dovendo eseguirsi il contratto di appalto nel territorio del medesimo Comune.
2. È infondata l'eccezione di nullità della domanda attorea sollevata dalla Beyfin spa per indeterminatezza e genericità. Vale osservare che essa contiene sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi tale da avere consentito alla medesima convenuta di articolare compiute e puntuali difese nonchè specifici mezzi istruttori. Tanto più alla luce delle precisazioni ritualmente addotte dal Comune di Cantalupo in Sabina nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dal cui esame, da operarsi unitamente a quello dell'atto di citazione, emergono chiaramente sia l'oggetto della domanda - siccome volta alla risoluzione del contratto sottoscritto con la controparte Beyfin spa che le ragioni della richiesta risoluzione, siccome basate sul prospettato grave inadempimento della medesima convenuta alle obbligazioni assunte nella specie quelle di cui all'art. 7 lett. b del contratto di appalto rep. n. 969 del 4.6.1999 e relativo aggiornamento con atto rep n. 979 del 2.10.2000 riguardante l'ampliamento ad opera della Beyfin spa della rete di distribuzione canalizzata, entro il 2001, nelle località San Michele e Tulliano oltre ad una ulteriore estensione da realizzare successivamente.
3. Ne consegue, alla luce delle suddette argomentazioni di cui al punto 2 che precede, che è altresì infondata e priva di pregio l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda sollevata dalla difesa della convenuta per violazione del principio del *ne bis in idem* – l'oggetto del presente giudizio essendo incontestatamente diverso da quello già incardinato innanzi al medesimo Tribunale n.r.g. 158/08, quest'ultimo riguardando l'inadempimento della convenuta al medesimo contratto di appalto ma per omesso versamento del corrispettivo pro-litro pattuito di cui all'art. 11.
4. Priva di pregio è poi l'eccezione preliminare di merito, sollevata dalla convenuta, di prescrizione del diritto attoreo. Essa è non solo formulata genericamente quanto risulta infondata sol che si consideri che l'azione del Comune è basata sul dedotto inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dal contratto e che il termine prescrizione applicabile è dunque, astrattamente, quello decennale. Ebbene, tale termine non può dirsi maturato nel caso concreto decorrendo esso dalla fine dell'anno 2001 (e ciò a mente dell'art. 7 lett. b del contratto di appalto che fissa giustappunto al 2001 il termine finale di adempimento da parte della convenuta) ed essendo stata la domanda giudiziale introdotta nell'anno 2010 con atto di



citazione originariamente notificato alla Beyfin spa in data 9.12.2010 (trattasi di atto il quale, benchè affetto da nullità processuale tanto da richiedere il rinnovo della notificazione, è tuttavia sicuramente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione).

5. Fondata e suscettibile di accoglimento è invece l'eccezione di improponibilità ovvero di incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale, sollevata dalla Beyfin spa ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto/concessione secondo cui: *"tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sulla interpretazione ed esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione, in ogni sua clausola, saranno decise da un Collegio Arbitrale..."*.
6. Non vi è dubbio che trattasi di clausola compromissoria per arbitrato rituale - l'espressione utilizzata dalle parti essendo infatti riferita a "tutte le questioni" ed involgendo dunque anche le "controversie" propriamente dette; avendo altresì le parti con tale clausola inteso non già affidare agli arbitri il potere di regolare i rapporti controversi con un accertamento sostitutivo della loro volontà bensì il potere di risolvere le liti mediante emissione di un lodo sostitutivo della sentenza del giudice e sovrapponibile al giudizio espresso da quest'ultimo (è previsto infatti che "gli arbitri decideranno secondo equità ed anche in merito alle spese del giudizio arbitrale").

Tra le controversie da deferirsi agli arbitri non vi è dubbio che rientri anche la presente poiché avente ad oggetto l'accertamento in ordine all'inadempimento contrattuale ascritto alla convenuta, nella fase esecutiva del contratto.

Trattasi altresì di clausola valida ed efficace tra le parti come tale applicabile nel caso di specie considerando che essa è contenuta in un contratto/atto concessorio sottoscritto dalle parti non solo in calce al documento ma anche a margine di ciascuna pagina compresa quella recante giustappunto l'articolo 13 (si noti che, non trattandosi di contratto sottoscritto a mezzo formulari ovvero "per adesione" di una parte a seguito di predisposizione unilaterale dell'altra bensì di accordo stipulato per atto pubblico ovvero in forma pubblica amministrativa, non si richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ciò sulla base del costante insegnamento della Suprema Corte - cfr, ex plurimis, Cass. n. 18917/04; n. 15385/00).

Inoltre, che la previsione ad opera dei contraenti di siffatta clausola compromissoria fosse legittima, lo si evince, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, dalla normativa vigente.

Va premesso che nel caso di specie sussiste la astratta competenza del giudice ordinario - le concessioni di lavori pubblici essendo equiparate ai contratti di appalto ed essendo stato dedotto dalle parti un comportamento successivo all'atto di concessione ed asseritamente lesivo del diritto alla corretta esecuzione del contratto così che le pretese fatte valere si collocano interamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale ed hanno la loro causa petendi nel reciproco inadempimento colposo. Appare dunque evidente che la controversia, non investendo in alcun modo il momento genetico della concessione, va attribuita, sulla base del tradizionale criterio di riparto basato sulla natura delle posizioni soggettive incise, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò posto ne consegue innanzitutto la validità della clausola compromissoria considerato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi già antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 6 co. 2 L. n. 205/2000 (prevedente la compromettibilità in arbitri delle controversie in materia di diritti soggettivi ancorchè di competenza del g.a.) e del D. L.vo n. 104/2010 (in materia di riordino del processo amministrativo il quale, all'art. 12 ha previsto espressamente che *"le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto"*) - il potere giurisdizionale degli arbitri, in quanto trova fondamento nella volontà delle parti di derogare convenzionalmente alla competenza del giudice civile, sussiste solo nell'ambito della



giurisdizione di quest'ultimo, non potendo agli arbitri essere deferite controversie che esorbitano dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia deferita al g.a. sia in via esclusiva che di legittimità generale con conseguente nullità, in tal caso, delle clausole compromissorie (v. SS.UU. n. 7643/1995; SS.UU. n. 79/1999).

Orbene, premesso quanto sopra deve ancora rilevarsi che se è vero che, come dedotto dall'attore, il D.L.vo n. 163/2006 ha confermato la natura non obbligatoria della clausola compromissoria stabilendo che *“le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici relative a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri”* – con ciò conferendosi alle parti la *“facoltà”* e non *“l'obbligo”* di prevedere contrattualmente la clausola compromissoria – è pur vero che nel caso di specie le parti hanno manifestato nel contratto la chiara ed univoca volontà di deferire ad arbitri la risoluzione di ogni questione che dovesse insorgere in ordine, fra l'altro, alla *“esecuzione del contratto”* non essendosi riservate alcuna successiva facoltà di scelta al momento della insorgenza della controversia stessa.

Non sussiste invece il divieto, dedotto dall'attore, di deferimento della controversia ad arbitri in relazione al contratto per cui è causa alla luce del disposto della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) il cui articolo 3 prevedeva, rispettivamente ai commi 19 e 21, il divieto di inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché l'obbligo di queste ultime di declinare la competenza arbitrale per le controversie relative ai contratti già stipulati e la decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 20 settembre 2007. Basti infatti osservare che i suddetti commi 19 e 21 dell'art. 3 citato risultano abrogati dall'art. 15 del D. L.vo 20 marzo 2010 n. 53 tale da non risultare più in vigore e da non essere applicabili nel caso di specie; vieppiù essendo in vigore e dunque applicabili gli artt. 32 L. 109/1994 e 6 L. 205/2000 (poi trasfusi nell'art. 241 del Codice degli Appalti) i quali espressamente già prevedevano, con riferimento all'epoca di stipulazione dei contratti per cui è causa, che le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici anche relativi a servizi, potessero essere deferite ad arbitri.

Conclusivamente, sulla base di tutte le argomentazioni esposte, la causa va decisa come precisato nel dispositivo, con dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite sussistendone i giusti e gravi motivi, in concreto rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, dalla risoluzione della controversia *in limine litis* su questione pregiudiziale di diritto e dalla reciproca soccombenza delle parti sulle medesime questioni preliminari/pregiudiziali sollevate, aventi peraltro carattere assorbente e preclusivo dell'esame sul merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta e dichiara che la presente controversia è di competenza e deve essere decisa dal Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto/atto concessorio intercorrente tra le parti;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

Rieti, 27/08/2019

Il Giudice
dott. Francesca Vitale

